

Francesco Parisi

CN = Parisi Francesco
C = IT

Emendamento n.1

Prot. n. 8243 dec 26/09/2020

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

PROPONENTE: PANTO A - BANNO MARIO - TOLETO AMBRA - GIUNTA SALVATORE

MOTIVAZIONE: Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Assoro, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 215.276,97;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato "A"**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Vista la proposta di delibera di C.C. di approvazione delle tariffe TARI anno 2020, la quale prevede per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, di stabilire una

riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28".

Rammentato che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in € 5.000,00 circa, somma prevista in uno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, in corso di approvazione, al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

VERIFICATO che la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, rispetta ed eccede quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Considerato che, con riferimento al tributo TARI, si ritiene che occorra riconoscere, ai soli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività, anche i benefici di cui all'art.11 cit, concedendo una riduzione nella misura del 100% del tributo dovuto per il 2020, sia esso riferito alla quota fissa che variabile;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Assoro creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Assoro a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo*" *de quo*;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*" - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e

dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente proposta di emendamento e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Assoro/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione del presente emendamento, soggetto ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub* a) e b);

Vista la proposta di delibera di C.C. di approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 della dispone che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Tenuto conto che ai fini dell'attuazione di quanto sopra espresso occorre integrare il superiore regolamento in corso di approvazione attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 24 bis "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 100% sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi e impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, amburgheria
24	Bar, caffè, pasticceria
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile esclusivamente con quella prevista per il 2020 nella delibera di approvazione delle tariffe (25% della parte variabile) e nel limite del 100% dell'imposta dovuta per il medesimo anno; mentre non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze ad eccezione di quelle riguardanti i campeggi, gli impianti sportivi, i negozi di abbigliamento, calzatura, libreria e cartoleria, le quali, essendo incluse in classi che comprendendo altre categorie commerciali che non hanno avuto imposte chiuse, non risultano automaticamente agevolabili.

Per quest'ultime utenze, il beneficio dell'agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare, entro il termine del 31 gennaio 2021.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Assoro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

PROPOSTA:

1.- modificare la proposta di Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 24 "Misure straordinarie vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 100%, sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi e impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni

7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa; amburgheria
24	Bar, caffè, pasticceria
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile esclusivamente con quella prevista per il 2020 nella delibera di approvazione delle tariffe (25% della parte variabile) e nel limite del 100% dell'imposta dovuta per il medesimo anno; mentre non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze ad eccezione di quelle riguardanti i campeggi, gli impianti sportivi, i negozi di abbigliamento, calzatura, libreria e cartoleria, le quali, essendo incluse in classi che comprendendo altre categorie economiche che non hanno avuto imposte chiuse, non risultano automaticamente agevolabili.

Per quest'ultime utenze, il beneficio dell'agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 31 GENNAIO 2021.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- c) notifica al Comune di Assoro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;

- d) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- e) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di ~~Palermo~~ ^{Assoro} e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- f) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;

4.- Dare atto che la misura economica dell'agevolazione di cui alla presente deliberazione è pari a € 41.500,00 circa.

Il Proponente

A. L. - Giovanni T. - Anche Salvatore G. Te

Parere di Regolarità Tecnica Firmato digitalmente da

Parere di Regolarità Contabile

**PAOLO
CALLERAME**

CN =
CALLERAME
PAOLO
C = IT

Firmato
digitalmente da
**Francesco
Parisi**

Il Collegio dei Revisori

Firmato digitalmente da: PANTALEO MASSIMO
Data: 28/09/2020 12:12:51

CN = Parisi
Francesco
C = IT

inoltro pareri resi in calce a 3 emendamenti presentati verso tre diverse proposte per il Consiglio Comunale

Da salvatore.vignigni@pec.commercialisti.it <salvatore.vignigni@pec.commercialisti.it>

A Ragioneria <ragioneria@pec.comune.assoro.en.it>

Data lunedì 28 settembre 2020 - 21:20

Salve,
in allegato quanto all'oggetto.

Cordiali saluti
dott. Salvatore Vignigni

Regolamento applicazione add.le com.le anno imposta 2020-signed_compressed-signed-signed.pdf.signed.pdf

Approvazione tariffe tari 2020-signed_compressed-signed-signed.pdf.signed.pdf

Regolamento disciplina tari-signed_compressed-signed-signed.pdf